FOGLIO INFORMATIVO

OPERATIVITA' CON L'ESTERO
Crediti Documentari e Lettere di Credito stand-by

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca Popolare del Cassinate Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e amministrativa: Piazza Armando Diaz n. 14 - 03043 - Cassino (FR)

Telefono: 0776-3171 - **Fax**: 0776-317429

Email: info@bancapopolaredelcassinate.it **Sito internet**: www.bancapopolaredelcassinate.it

Numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA Frosinone CF. e P.Iva 00121930606

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4523 - **cod. ABI** 05372

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

Da compilare solo in caso di "OFFERTA FUORI SEDE"

Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente

Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra _____

Con la qualifica di: _____

Iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _____

del _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

(luogo e data) _____ (firma del cliente) _____

CHE COSA È L'OPERATIVITÀ CON L'ESTERO

Le aziende che operano o decidono di operare con l'estero hanno a disposizione vari strumenti di incasso, pagamento e di garanzia per il regolamento delle operazioni nel commercio internazionale.

L'operazione di Credito Documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare dalla propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc..) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo di credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente alla fornitura ed alla spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La Lettera di credito stand-by (Stand-by letter of Credit - SBLC) è uno strumento è un'operazione simile al credito documentario ma nella quale prevale la funzione di garanzia. Il beneficiario della lettera di credito attiverà la garanzia solo se non avrà ricevuto il pagamento dall'ordinante (il compratore) entro i termini previsti dal contratto sottostante. Il Credito Documentario e la Lettera di Credito Stad-By garantiscono al beneficiario (venditore) che verrà eseguito il pagamento secondo le modalità (a vista, differito, ecc…) dopo la presentazione dei documenti richiesti dal credito, conformi ai termini e alle condizioni stabiliti; garantiscono all'ordinante (compratore) che il pagamento a favore del beneficiario avverrà solo dopo la presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito. I crediti documentari e le lettere di credito prevedono diverse modalità di utilizzo:

− Pagamento a vista: alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario ottiene il pagamento a vista.

− Pagamento differito: alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario riceve un impegno scritto ad effettuare il pagamento alla scadenza.

− Accettazione: alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario riceve l'accettazione di una tratta, emessa sulla banca indicata nel credito.

− Negoziazione: il beneficiario può rivolgersi alla banca indicata per chiedere la negoziazione dei documenti, ottenendo normalmente, e se la banca è d'accordo, un accredito salvo buon fine se questa non è banca confermante. Il pagamento eseguito dalla banca confermante e dalla banca emittente è sempre liberatorio a seguito dei loro impegni irrevocabili di "emissione" e di "conferma".

I crediti documentari e le lettere di credito stand-by possono essere:
Confermati: la banca del beneficiario aggiunge, su richiesta della banca emittente, il proprio impegno, oltre a quello della banca emittente, ad effettuare la prestazione al beneficiario stesso, alla presentazione di documenti conformi. La conferma copre il beneficiario dal rischio di insolvenza della banca emittente e del Paese estero.
Non confermati: la banca del beneficiario non assume alcun impegno ad effettuare la prestazione al beneficiario stesso.

PER SAPERNE DI PIÙ
Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

PRINCIPALI RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- L'ordinante (compratore) è esposto al rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali; poiché il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario (venditore);
- Il beneficiario (venditore) per i crediti non confermati, è esposto al rischio di mancato pagamento in caso di insolvenza della banca emittente o di moratoria del paese;
- Il beneficiario (venditore) è esposto al rischio di mancato pagamento se i documenti presentati non sono conformi;
- rischio di cambio, se l'operazione è espressa in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare, perché sarà regolata al cambio vigente al momento della negoziazione.

Tassi, spese e commissioni riportate nelle sottostanti tabelle si intendono applicabili nei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 108/96 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni..

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	Spese Postali		**€ 10,00**
	Spese Swift/Telex		**€ 8,00**
COMMISSIONI DI MANCATO UTILIZZO L/C		%	**0,15%**
		MINIMO	**€ 20,00**
SPESE PER INVIO DOCUMENTI	Spese Corriere		**€ 30,00**
SPESE PER RILASCIO LIBERATORIA SU DOCUMENTI DI TRASPORTO (AWB – B/L – CMR)			**€ 50,00**
APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIE ALL'ESPORTAZIONE			
SPESE ADDEBITATE AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE DELL'APERTURA DI CREDITO	Commissione di Notifica	FISSE	**€ 10,00**
	Commissioni di conferma - paesi normali cat. Sace 1 -2 (per trimestre o frazione)	%	**0,25%**
		MINIMO	**€ 30,00**
		MASSINO	**Non previsto**
	Commissioni di conferma paesi particolari – vedi paesi cat. Sace < 2 (per trimestre o frazione)	**CASO PER CASO IN BASE AL PAESE ESTERO**	
		MINIMO	**€ 30,00**
	Spese Postali		**€ 10,00**
SPESE DI MODIFICA (+ EVENTUALI COMMISSIONI DI NOTIFICA O CONFERMA IN CASO DI AUMENTO IMPORTO O PROROGA SCADENZA)			**€ 20,00**
SPESE ADDEBITATE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA LETTERA DI CREDITO	Commissioni di utilizzo L/C a vista	%	**0,25%**
		MINIMO	**€ 20,00**
		MASSINO	**Non previsto**
	Commissione di accettazione	2 mesi	**0,50%**
		3 mesi	**0,50%**
		4 mesi	**0,50%**
		5 mesi	**0,50%**
		6 mesi	**0,50%**
		MINIMO	**€ 20,00**
		MASSIMO	**Non previsto**
	Commissioni di intervento	%	**0,025%**
		MINIMO	**€ 5,00**
		MASSINO	**Non previsto**

	Spese Postali		**€ 10,00**
COMMISSIONI DI TRASFERIMENTO		%	**0,030 %**
		MINIMO	**€ 20,00**
SPESE PER INVIO DOCUMENTI	Spese Corriere		**€ 30,00**

RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo allo sportello, a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a
Ufficio Reclami
P.zza Diaz n.14 – 03043 Cassino (FR)
Fax: 0776 317420
e-mail ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it
pec: ufficiolegale@pec.bancapopolaredelcassinate.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i elativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" e "Regole e Prassi Internazionali relative alle Stad┐ by" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente son in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007 e ISP98 pubblicazione 590 del 2000) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.

Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	Il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)